

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 57310 Anno 2018**

**Presidente: TARDIO ANGELA**

**Relatore: ROCCHI GIACOMO**

**Data Udienza: 09/11/2018**

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

MARTINELLI ENRICO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/05/1964

avverso l'ordinanza del 24/06/2016 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarava inammissibili i reclami proposti dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avverso quelle del Magistrato di Sorveglianza aventi ad oggetto i colloqui del detenuto Martinelli Enrico e una sanzione disciplinare allo stesso irrogata.

Il Tribunale rilevava che i reclami erano stati inviati in forma di messaggio di posta elettronica certificata e non con le modalità e i mezzi consentiti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen..

2. Con nota del 4/8/2016, il Direttore Generale del DAP sottolinea che le impugnazioni erano state presentate anche a mezzo di raccomandata, ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. e chiede al Tribunale di fissare l'udienza per la discussione dei ricorsi.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la missiva inviata dal Ministro della Giustizia al Tribunale di Sorveglianza non ha il contenuto di ricorso avverso l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale ha dichiarato inammissibili i reclami proposti avverso i provvedimenti del Magistrato perché trasmessi via PEC: il Ministro segnala che le impugnazioni sono state proposte anche ritualmente a mezzo raccomandata e si limita a sollecitare una pronta decisione dei reclami ritualmente proposti.

Deve, pertanto dichiararsi non luogo a provvedere.

**P.Q.M.**

Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla missiva del 4/8/2016 del Ministero della Giustizia.

Così deciso il 9 novembre 2018